

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 4 agosto 2021

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

premesso che

- RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano, (di seguito, per brevità, RBC), in conseguenza della programmata ristrutturazione dovuta alla decisione strategica di ISP, conseguente all'ingresso del Gruppo UBI nel Gruppo ISP, di recedere dal contratto in essere tra RBC e Pramerica, principale cliente di RBC, ha dato corso alle previste procedure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del credito per procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di tutti i propri dipendenti;
- al fine di gestire gli esuberi derivanti dalla annunciata cessazione dell'attività di RBC in Italia, attualmente stimata entro il mese di novembre 2022, e mitigarne per quanto possibile gli impatti, RBC e le proprie OO.SS. hanno definito in data odierna la citata procedura individuando, anche con riferimento all'Avviso Comune sottoscritto tra le Parti Sociali in sede governativa il 29 giugno 2021, una serie di soluzioni a favore di tutti i dipendenti interessati tra le quali il ricorso sia alle prestazioni straordinarie sia alle prestazioni emergenziali del "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" (di seguito Fondo di Solidarietà);
- nell'ambito del personale interessato dalla suddetta procedura risultano 32 dipendenti già rientranti nel ramo di azienda composto dalle attività di Banca Depositaria oggetto della cessione da UBI Banca S.c.p.A. (di seguito UBI) a RBC, definita tra le Parti con il Protocollo di intesa sindacale sottoscritto in data 9 dicembre 2009 (di seguito Protocollo UBI 9 dicembre 2009) il quale prevede all'art. 10, in situazioni di esubero quali quelle descritte ai precedenti alinea, specifiche garanzie nei confronti di tale personale in esito all'applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale;
- in RBC è comunque presente personale nei confronti del quale non operano le predette garanzie essendo stato assunto direttamente da RBC;
- ISP, nel confermare l'applicazione di quanto stabilito dal Protocollo UBI 9 dicembre 2009, ha manifestato la volontà, attivandosi sia direttamente sia presso aziende terze, di ricercare adeguate soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità presenti in RBC nella prospettiva di sostenere comunque l'occupazione, pur nel contesto dell'integrazione dell'ex Gruppo UBI in ISP che con l'accordo 29 settembre 2020 ha individuato gli strumenti che stanno permettendo di gestire la citata integrazione senza impatti sociali, attraverso le uscite volontarie e le nuove assunzioni previste;
- in conseguenza di ciò, con il presente accordo le Parti intendono operare nello spirito del citato Avviso Comune definendo sia le modalità di esercizio delle previsioni di cui all'articolo 10 del Protocollo UBI 9 dicembre 2009 sia le condizioni che possano consentire quanto sopra indicato, per quanto ovvio a valere sulle assunzioni previste dal citato accordo 29 settembre 2020;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Applicazione delle garanzie di cui all'art. 10 del Protocollo UBI 9 dicembre 2009

A fronte delle garanzie di cui all'articolo 10 del Protocollo UBI 9 dicembre 2009 e dell'intervenuta incorporazione di UBI in ISP, i dipendenti di RBC a suo tempo interessati dall'operazione di cessione di ramo d'azienda da parte di UBI eventualmente risultanti in esubero in esito all'applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale che non abbiano maturato il diritto al trattamento di pensione INPS o che non abbiano avuto accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, nel rispetto dei contenuti del citato Protocollo UBI 9 dicembre 2009, potranno formulare ad ISP domanda di assunzione, inviando l'allegata comunicazione via email all'attenzione della Direzione Centrale Affari Sindacali e Politiche del lavoro – Relazioni Industriali.

Per coloro che faranno pervenire la richiesta entro il 31 ottobre 2021, l'assunzione da parte di ISP o di una delle Società del Gruppo avverrà, indipendentemente dal termine di 9 mesi previsto all'art. 10 del citato Protocollo UBI 9 dicembre 2009, senza soluzione di continuità, con decorrenza dal giorno successivo alla data della programmata risoluzione del rapporto di lavoro con RBC (che avverrà, come indicato in premessa, entro il mese di novembre 2022).

L'assunzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo 9 dicembre 2009, avverrà inoltre:

- con attribuzione dell'inquadramento e della retribuzione individuale annua in essere presso RBC al momento della risoluzione del rapporto di lavoro;
- con riconoscimento di tutta le anzianità convenzionali e di servizio maturate presso RBC e degli eventuali diritti soggettivi acquisiti presso la medesima società;
- nell'ambito della provincia o delle province limitrofe all'attuale sede di lavoro.

Dalla data di assunzione saranno inoltre applicati i trattamenti economico normativi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello tempo per tempo vigente nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, ivi compreso - a titolo esemplificativo - quanto previsto in tema di assistenza sanitaria, di previdenza complementare, di premio aziendale di produttività o premio variabile di risultato, di buono pasto e di condizioni bancarie riservate al personale.

3. Personale RBC non rientrante nelle previsioni del precedente articolo 2.

Anche in relazione a quanto dichiarato in premessa, nei confronti del personale dipendente di RBC non rientrante nelle previsioni di cui al precedente articolo 2. risultante in esubero in esito all'applicazione di tutte le procedure di legge, ISP si impegna:

- direttamente, a procedere ad assunzioni, fino al numero massimo di 25 unità, attingendo da coloro che abbiano avuto accesso alla Sezione Emergenziale del Fondo di Solidarietà dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con RBC,
- ad attivarsi per l'intervento di Società terze per l'assunzione delle ulteriori risorse, con le medesime modalità.

ISP o una delle società del Gruppo procederà alle assunzioni – successivamente all'accesso alle richiamate prestazioni emergenziali – tenendo conto delle esigenze del Gruppo ISP e nei tempi adeguati alle medesime, alla luce delle esperienze professionali individualmente maturate.

L'assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del settore del credito correlato alle mansioni che saranno attribuite presso ISP o presso la Società del Gruppo ISP che procederà all'assunzione.

Dalla data di assunzione saranno inoltre applicati i trattamenti economico normativi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello tempo per tempo vigente nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, ivi compreso - a titolo esemplificativo - quanto previsto in tema di assistenza sanitaria, di previdenza complementare, di premio aziendale di produttività o premio variabile di risultato, di buono pasto e di condizioni bancarie riservate al personale.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente